

S. 841/16



Sentenza n. 841/2016 pubbl. il 01/03/2016

RG n. 1551/2011

Repert. n. 928/2016 del 01/03/2016

1551/16  
1551/16  
928/16  
della Candia

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
- Prima Sezione Civile -

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. <sup>ssa</sup> Maria Rosaria Cultrera - Presidente -
- dr. <sup>ssa</sup> Marianna Lopiano - Consigliere -
- dr. Ugo Candia - Consigliere - Relatore -

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n. 1551/11 di ruolo generale degli affari civili contenziosi relativo al giudizio avente ad oggetto:

IMPUGNAZIONE DI LODO ARBITRALE

vertente

TRA

Longo Domenico (c.f. LNG DNC 60C30 I809 Z), rapp.<sup>to</sup> e difeso, in forza di procura speciale e nomina rilasciate a margine dell'atto di appello, dall'avv.<sup>to</sup> Fabrizio Zarone (c.f.: ZRN FRZ 65R03 F839 Z) del foro di S. Maria C. Vetere presso lo studio dell'avv.<sup>to</sup> Francesco Bucciario elett.<sup>te</sup> domiciliati in Napoli alla via Depretis n. 88.

- ATTORE -

E

Cantina Sociale di Solopaca - società cooperativa agricola a r.l. - (c.f., p. iva 00066260621), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rapp.<sup>te</sup> p.t., sig. Giacomo Cutillo, rapp.<sup>ta</sup> e difesa, giusta procura speciale e nomina rilasciate a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.<sup>to</sup> Ugo Campese (c.f.: CMP GUO 58L29 A783 G) presso lo studio del quale elett.<sup>te</sup> domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 18.

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I. CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

a) "... dichiarare la nullità del sopra descritto lodo emesso il 22 dicembre 2010 e ....emettere qualsiasi altro provvedimento utile e conseguenziale ";

Ugo Candia

b) "... dichiarare la nullità e/o comunque revocare la delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 04 luglio 2007 .... con la quale veniva disposta la cancellazione dell'istante dal proprio Libro dei Soci ...";

c)." ... conseguentemente e per gli effetti ... condannare la Cantina Sociale di Solopaca .... a iscrivere l'istante Sig. Domenico Longo nel proprio Libro dei Soci e/o comunque voglia disporre la reiscrizione dell'istante medesimo al Libro dei Soci della società convenuta senza soluzione di continuità e disporre qualsivoglia altro provvedimento connesso e consequenziale".

## II. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

a). dichiarare "inammissibile l'impugnazione per nullità del lodo del Collegio Arbitrale di Benevento emesso il 22 dicembre 2010 proposta con atto di citazione del 28 marzo 2011";

b) "in subordine e nel merito", rigettare "in ogni caso l'impugnazione ex art. 828 c.p.c. perchè infondata in fatto ed in diritto".

## LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con pronuncia del 22 dicembre 2010 il Collegio arbitrale, adito da *Domenico Longo* per la revoca e/o annullamento della delibera del 4 luglio 2007 con la quale il C.d.A. della società *Cantina Sociale di Solopaca* aveva escluso l'attore dalla compagine sociale e cancellato lo stesso dal libro sociale, ha dichiarato inammissibile tale domanda per la ritenuta decadenza dall'impugnativa in ragione del decorso del termine di novanta giorni ai sensi dell'art. 2377, comma quarto, c.c.

Tutto ciò, prendendo atto, preliminarmente, che l'attore aveva proposto, tempestivamente, la medesima impugnativa innanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 17 settembre 2007 e che il giudizio si era concluso con la sentenza n. 974/08, depositata in data 11 giugno 2008, che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda per essere la controversia devoluta ad arbitri.

Tuttavia, il giudice arbitrale, nel precisare che detta sentenza, avente ad oggetto una questione preliminare di merito e non inerente al tema della competenza, fosse passata in giudicato in data 26 luglio 2009 per decorrenza dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., ha ritenuto che il ricorso per la nomina del giudice arbitrale di cui all'art. 810 c.p.c., depositata in data 8

aprile 2010, fosse da ritenere tardiva perchè avanzata dopo lo spirare del termine di novanta giorni di cui al citato art. 2377 c.c. *"non dovendosi applicare - ad avviso del Collegio - la sospensione dei termini feriali"*.

2. Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2011 *Domenico Longo* ha impugnato la suddetta pronuncia arbitrale ed ha così concluso nei termini sopra riportati.

3. Si è costituita in data 19 settembre 2011 la società *Cantina Sociale di Solopaca - società cooperativa Agricola a r.l.*, la quale ha concluso come da epigrafe.

4. Così radicatosi il contraddittorio, la causa, mutato il relatore con decreto presidenziale del 15 settembre 2015, è giunta in decisione sulle sopra illustrate conclusioni.

5. L'impugnazione proposta dal Sig. *Domenico Longo* non può ricevere seguito.

Queste le ragioni, che sviluppano secondo l'ordine dei due motivi di impugnazione articolati dall'attore.

6. Sulla nullità del lodo per la nullità della clausola compromissoria.

La difesa attorea lamenta la *"nullità della clausola compromissoria che ha reso necessario il lodo per evidente vessatorietà della stessa, atteso anche che comporta da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento la nomina di tutti e tre gli arbitri, senza la possibilità delle parti nemmeno della nomina di uno di essi"*.

Aggiunge sul punto che *"... nel relativo atto l'attenzione del socio quando sottoscrive una tale clausola nemmeno è richiamata con sufficiente attenzione e, pertanto, la stessa è nulla"*.

La censura risulta del tutto infondata.

Già nella richiamata sentenza n. 974/08 il Tribunale di Benevento ha sottolineato che l'art. 45 dello statuto della società (che ha previsto la devoluzione delle controversie tra società e soci alla decisione di tre arbitri nominati, su istanza di uno degli interessati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società) si è adeguata, ai sensi dell'art. 223 *duodecies* disp. att. c.c., alla previsione dell'art. 34 d.lgs 5/03 secondo cui, per quel che ora interessa:



"1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia".

Non solo.

Il Tribunale ha pure respinto "i rilievi di carattere formale mossi dall'attore .... ed attinenti alla necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola ...., attesa la speciale disciplina dettata per l'introduzione di clausole compromissorie nell'atto costitutivo o statuto dall'art. 34 comma 6 D.lgs n. 50/03" (così a pag. 5 della pronuncia).

Orbene, non può non osservarsi che su tali temi, oggetto di espressa decisione da parte del giudice ordinario e non impugnati, si è formato il giudicato, appena aggiungendo sul punto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità ad essere nulla sarebbe stata, semmai, una clausola compromissoria difforme da quella prevista dall'art. 34 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5 (e contenuta nello statuto societario della convenuta) che avesse, cioè, previsto il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti (cfr. ex multis Cass. 3662/14; Cass. 15892/12; Cass. 24867/10).

7. Sulla nullità del lodo per erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2945, comma secondo e 2677, comma quarto, c.c.

Sostiene l'attore che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2377, comma quarto, c.c. "è stato osservato dall'odierno istante laddove ha proposto il giudizio ordinario definito dalla citata sentenza e non doveva essere osservato nella introduzione del relativo procedimento della nomina del Collegio arbitrale" (cfr. pag. 8 dell'impugnativa).

E ciò, ritenendo che *"l'impugnativa, infatti, è unica ed è quella effettuata tempestivamente con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ordinario, L'atto introduttivo del procedimento di nomina del Collegio arbitrale, invece, è quello relativo alla riassunzione di un giudizio rispetto ad una precedente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità della domanda che, in buona sostanza, rimette innanzi ad un'altra autorità Giudiziaria o giurisdizionale"* (così a pag. 9 dell'impugnativa).

Anche tale motivo non ha fondamento.

La censura, infatti, invero, oblitera del tutto la ragione per la quale il Collegio arbitrale ha ritenuto che il termine di novanta decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Benevento che ha dichiarato l'improponibilità della domanda avanzata dinanzi al giudice ordinario.

A tale conclusione il giudice privato è pervenuto considerando che la sentenza del Tribunale *"deve essere ritenuta, - per costante orientamento giurisprudenziale - come decisione pronunciata su questione preliminare di merito in quanto attinente alla validità o alla interpretazione del compromesso arbitrale e non come decisione sulla giurisdizione o sulla competenza (ex plurimis, Cass. Civ. 10.07.2007 n.° 15445; Cass. Civ. 30/12/2003 n° 19805)"*, sottolineando a tal riguardo che la stessa *"poteva essere impugnata dal Longo Domenico con i rimedi ordinari previsti dalla legge"* (così a pag. 9 del lodo) e, ciò nondimeno, prendendo atto del mancato appello e, dunque, del passaggio in giudicato di detta pronuncia.

In effetti, la decisione del Tribunale è chiara nell'aver seguito il precedente (ora superato) orientamento della Suprema Corte, che reputava la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, in quanto adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attinente al merito e non alla competenza.

Ciò, risulta del tutto evidente dal riferimento, contenuto nella pronuncia del Tribunale di Benevento, alla sentenza n. 15445/07 della Corte di Cassazione che, per l'appunto, tale principio (sia pur ora - come detto - superato (cfr., da ultimo e tra le tante, Cass 23176/15) declina(va).

Per tale via, allora, correttamente il Collegio arbitrale ha considerato il termine di novanta giorni decorrente dal passaggio in giudicato della citata pronuncia, non potendo diversamente interpretare quest'ultima come una

decisione sulla competenza, ostandovi il *dictum* della predetta, non più controvertibile, sentenza del Tribunale di Benevento.

Nessun errore di diritto è stato, dunque, compiuto dal Collegio arbitrale.

8. Alla stregua delle riflessioni sopra svolte l'impugnazione va, dunque, respinta, non ricorrendo le ipotesi di nullità dedotte dalla difesa attorea.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai medi tra i parametri minimi e medi di cui al d.m. 55/14, tenendo conto della ripetitività delle difese svolte dalla convenuta, nella misura di € 7.000,00, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CPA sul dovuto.

P. Q. M.

la Corte di Appello di Napoli - prima sezione civile - nella intestata composizione, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Domenico Longo* nei confronti della società *Cantina Sociale di Solopaca - Società Cooperativa Agricola a r.l.* avverso il lodo arbitrale deliberato e sottoscritto in data 22 dicembre 2010, così provvede:

- ✓ rigetta l'impugnazione avanzata da *Domenico Longo*;
- ✓ condanna *Domenico Longo* alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore della società *Cantina Sociale di Solopaca - Società Cooperativa Agricola a r.l.* - nella misura complessiva di € 7.000,00, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CPA sul dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016.

Il Consigliere estensore  
  
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente  
(dr.<sup>ssa</sup> Maria Rosaria Cultrera)  


